



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Consiglio del Personale Tecnico – Amministrativo

verbale n. 7 del 2 ottobre 2019

Il giorno 2 ottobre 2019, alle ore 9,00, regolarmente convocato, si è riunito presso l'Aula Milella del Palazzo dell'Amministrazione Centrale il Consiglio del Personale Tecnico – Amministrativo dell'Università degli Studi di Sassari, in aggiornamento della seduta del 25 settembre 2019.

Componente	Presente	Assente giustificato	Assente
CARBONI GAVINA		X	
CUCCU MARIO		X	
DENTI ELENA		X	
DESOLE LAURA	X		
DIAZ NICIA	X		
GUARAGLIA ALESSANDRO		X	
MANCA KATIA	X		
MULTINEDDU CHIARA	X		
OGGIANO STEFANIA		X	
SANNA FRANCA CARMELA	X		
SECHI PIER LUIGI	X		

Presiede la seduta Pier Luigi Sechi, che incarica quale segretario verbalizzante la dott.ssa Franca Sanna, in attesa dell'individuazione di un segretario esterno al Consiglio, come previsto dall'art. 5 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio stesso. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta per esaminare i punti all'ordine del giorno non trattati nella seduta del 25 settembre 2019:

1. emanazione del regolamento in materia di videosorveglianza: determinazioni;
2. programmazione attività del Consiglio del Personale.

Aperta la seduta, si esamina il primo punto all'ordine del giorno:

1. emanazione del regolamento in materia di videosorveglianza: determinazioni

Il presidente introduce l'argomento: il regolamento emanato lo scorso 8 agosto disciplina l'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università e stabilisce finalità, procedure e responsabilità nella loro gestione anche *"al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale universitario"*. Con specifico riferimento al personale tecnico amministrativo, il regolamento dispone che non verranno installate apparecchiature specificamente preordinate al controllo a distanza dell'attività del personale universitario pertanto non saranno effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa o dell'attività diversa espletata. Qualora dai sistemi installati derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si dovrà ricorrere alla procedura prevista dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero si sottoporrà il progetto di installazione dei sistemi ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza, all'Ispettorato del Lavoro.

Poiché gli articoli 28 comma 2 lett. b) dello statuto e 2 comma 2 del regolamento del Consiglio del PTA prevedono l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio *"sui regolamenti che riguardano il personale tecnico-amministrativo"*, il Consiglio rileva che l'adozione del regolamento in assenza del suddetto parere rappresenta un'evidente violazione dello statuto, idonea a compromettere la legittimità stessa del regolamento approvato. In proposito il presidente osserva che il vizio di legittimità degli atti amministrativi è riferibile all'intera gamma delle fonti normative che disciplinano in concreto l'esercizio del potere, tra le quali rientrano a pieno titolo gli statuti delle Università e gli atti amministrativi generali di contenuto non normativo, quali i regolamenti di Ateneo. Si può inoltre prefigurare, nel caso concreto, un ulteriore vizio invalidante sotto il profilo dell'eccesso di potere, poiché senza giustificato motivo è stato adottato un regolamento in assenza di una completa ed esaustiva istruttoria procedimentale. Per tale ragione, ad avviso del presidente, si renderà opportuno segnalare in futuro agli organi di garanzia e controllo dell'Ateneo ogni ulteriore violazione delle prerogative statutarie e regolamentari del Consiglio.

L'emanazione del regolamento è stata preceduta dalla stipula di un accordo di contrattazione, siglato tra amministrazione e rappresentanze sindacali il 7 agosto, a seguito di un incontro informale avvenuto il 31 luglio. A tale riguardo il Consiglio rileva che modalità e tempistica della contrattazione, a quanto pare motivate dall'esigenza di definire l'accordo in vista dell'imminente chiusura estiva degli uffici, non appaiono idonee a dare alle rappresentanze dei lavoratori sufficiente consapevolezza delle implicazioni tecniche, normative ed organizzative contenute nel regolamento emanato. In particolare, da una lettura coordinata dell'accordo di contrattazione e dell'allegato regolamento, non si può escludere, allo stato, qualsiasi rischio di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori se si considera che:

- l'accordo di contrattazione non precisa se sono state date in visione alle OO. SS. e alle RSU le planimetrie contenenti la dislocazione delle telecamere e comunicate le caratteristiche tecniche (ampiezza della profondità di campo, risoluzione delle immagini, raggio di azione);
- sulla base di una dichiarazione a verbale allegata all'accordo, le planimetrie contenenti la localizzazione degli impianti di ripresa, le loro caratteristiche tecniche e capacità di

ripresa saranno preliminarmente sottoposte alle OO. SS. e RSU solo nell'eventualità di un nuovo progetto di installazione di impianti di videosorveglianza;

- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento, in ragione di sopraggiunte nuove implementazioni per effetto di novità tecnologiche e/o esigenze per rispondere alle finalità di sicurezza, tutela dei beni e di prevenzione di atti vandalici, il titolare del trattamento dei dati potrà modificare le caratteristiche tecniche delle telecamere semplicemente *"previa informazione alle OO.SS. e alle RSU e agli Organi competenti"*;

- regolamento e accordo non prevedono che i rappresentanti sindacali possano verificare periodicamente il posizionamento delle telecamere e la loro rispondenza alle caratteristiche tecniche prestabilite.

Un altro elemento di criticità si rileva nella previsione del tempo ordinario di conservazione dei dati (le immagini video), che viene determinato *"in ogni caso non oltre il tempo massimo di cinque giorni dalla rilevazione"* (art. 6 comma 4 del regolamento).

Quanto sopra non appare in linea con le prescrizioni contenute nel Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (richiamato dal regolamento), per il quale *"La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana"*.

La previsione di un termine ordinario di conservazione di cinque giorni, che prescinde dalle particolari deroghe previste nel citato Provvedimento del Garante (festività o chiusura degli uffici, richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria), non sembra dunque rispondente al principio di proporzionalità richiamato dal regolamento ed appare eccessiva anche rispetto alla finalità dichiarata nell'informativa per il trattamento dei dati personali, di *"prevenire e rilevare accessi illeciti e non autorizzati agli spazi di pertinenza dell'Ateneo (luoghi ad alto rischio, infrastrutture IT)"* in quanto formulata in termini generici, non idonei a rappresentare concretamente la particolare rischiosità delle attività svolte e le peculiari esigenze tecniche.

Per quanto sopra rilevato, il Consiglio del Personale delibera di chiedere all'Amministrazione, alle OO.SS. e alle RSU la riapertura della contrattazione integrativa allo scopo di sanare le criticità rilevate ed in particolare per:

- riportare il periodo ordinario di conservazione dei dati (le immagini video) entro i limiti previsti dal Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- riformulare in termini specifici, idonei a rappresentare concretamente la particolare rischiosità delle attività svolte e le peculiari esigenze tecniche, l'eventuale previsione di

un periodo massimo di conservazione ulteriore (sino a una settimana, secondo il provvedimento del Garante);

- sottoporre alle OO. SS. e RSU le planimetrie contenenti la localizzazione degli impianti di ripresa, le loro caratteristiche tecniche e capacità di ripresa;
- consentire ai rappresentanti sindacali di verificare periodicamente il posizionamento delle telecamere e la loro rispondenza alle caratteristiche tecniche prestabilite.

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Programmazione attività del Consiglio del Personale


Il Consiglio discute sulla programmazione dell'attività per i mesi a venire. Le linee tracciate nella seduta del 29 ottobre 2018 avevano individuato per l'anno 2019 le seguenti tematiche di interesse: la formazione, l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, il benessere lavorativo e i criteri per le progressioni economiche. Al riguardo si ritiene opportuno focalizzare l'attività sulle seguenti tematiche: benessere organizzativo/welfare e sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché individuare dei referenti per ciascuno dei suddetti ambiti tematici, con il compito di elaborare le proposte da sottoporre al Consiglio, anche avvalendosi del contributo degli altri consiglieri. In particolare, in tema di misurazione e valutazione della performance si individuano le colleghe Laura Desole e Katia Manca e in tema di welfare/benessere organizzativo le colleghe Nicia Diaz e Chiara Multineddu.

Il Consiglio valuta inoltre opportuno procedere a una ricognizione complessiva della normativa di Ateneo di interesse per la componente del Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario, con particolare riferimento al regolamento sulle mobilità orizzontali e ai regolamenti sui sussidi al personale e sul telelavoro. Il Consiglio ritiene altresì necessario procedere, richiamato l'art. 65 dello Statuto, a un'azione di revisione delle modalità di elezione delle componenti del Consiglio di Amministrazione diverse dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti (membri interni, esterni e rappresentante del personale) sostituendo il criterio della designazione con quello dell'elezione diretta, allo scopo di democratizzare i processi di scelta di tali componenti. Ancora in materia di revisione statutaria, si ritiene non più prorogabile la proposta di modifica del "peso ponderato" previsto per il Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario per l'elezione del Rettore.

Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 12,00.

Il Segretario verbalizzante

(dott.ssa Franca Sanna)



Il Presidente

(dott. Pier Luigi Sechi)

